

Rh - 1/2013
ARON - 1/2013
REP. - 1/2013



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| dott. Mario Perfetti | Presidente |
| dott. Francesco Nitri | Giudice |
| dott. Davide Storti | Giudice relatore |

OSG B.TTO:
OMOLOGAZIONE
CONCORDATO PREVENTIVO
= 7 DIC. 2013
Felle - ti
+ COIATA

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, promosso

DA

IL [] spa, unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pesaro, [] esercente l'attività di produzione di mobili di arredo, elettivamente domiciliata presso lo studio in Ancona dell'avv. [] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [] come da mandato in calce al ricorso;

debitrice ricorrente

CONTRO

CETO CREDITORIO, rappresentato dai Commissari Giudiziali,

convenuto

E

1

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,

intervenuto

visto il ricorso depositato in data 11.4.2013 con cui la società ricorrente chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ex art 161 L.F.;

ritenuto che la proposta prevede attraverso la liquidazione di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati ed in percentuale i creditori chirografi,

rilevato che la domanda è accompagnata dalla relazione di fattibilità redatta da un professionista abilitato ex art 161 L.F.;

visto il decreto del Tribunale del 14.5.2013, con cui è stata aperta la procedura di concordato e con cui sono stati nominati Commissari Giudiziali il c

vista la relazione depositata dai Commissari Giudiziali ex art 172 L.F.;

rilevato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art 177 L.F.;

visto il parere espresso dai Commissari Giudiziali ex art 180 L.F.;

ritenuto che ai sensi degli articoli 160, 161, 163, 177, 180 e 181, come modificati dal D.L. n 35/05, convertito con legge n 80/05, il Tribunale deve verificare che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza dei creditori, la fattibilità della proposta, intesa come concreta possibilità di soddisfazione dei creditori nonché, in caso di opposizione di alcuni creditori, che questi ultimi possano essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art. 180, comma 4);

rilevato che nessuno dei creditori dissenzienti ha proposto opposizione ex art 180 L.F.;

ritenuto che la proposta appare fattibile e più favorevole all'ipotesi di fallimento a fronte del contratto di affitto del ramo di azienda, con proposta irrevocabile di

acquisto garantita da fideiussione bancaria, che assicurano un attivo per i creditori altrimenti non esistente nell'ipotesi di fallimento;

ritenuto che pertanto la proposta va omologata, sussistendo i presupposti di legge;

ritenuto che va nominato un liquidatore che provveda alla liquidazione del patrimonio, all'incasso dei crediti e al pagamento dei creditori;

ritenuto che - secondo il più recente orientamento della Suprema Corte - l'ufficio di liquidatore giudiziale non può essere assunto dalla persona già in carica come commissario giudiziale, stante il potenziale conflitto di interessi che potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui si cumulino nella stessa persona funzione gestoria del concordato (liquidatore) con quella (commissario) di sorveglianza della adempimento (vedere in questo senso Cass.civ.n. 1237/2013);

rilevato che la debitrice ha indicato vari professionisti che si sono resi disponibili a svolgere l'incarico di liquidatore giudiziale ad un compenso, preconcordato con la stessa debitrice, inferiore ai limiti tabellari;

ritenuto che pertanto appare opportuno e conveniente per i creditori nominare i liquidatori indicati dalla debitrice e secondo il compenso concordato con gli stessi, atteso che i soggetti indicati possiedono i requisiti di previsti dall'art 28 L.F.;

ritenuto che appare preferibile nominare solo due liquidatori, per garantire una maggior snellezza delle decisioni;

ritenuto che il liquidatore dovrà operare secondo le seguenti modalità:

1. provvedere con sollecitudine alla liquidazione dei beni aziendali ed all'incasso dei crediti, previa adeguate forme di pubblicità, al fine di garantire la massima trasparenza;
2. formare, entro due mesi dal deposito del presente decreto, uno stato passivo dei crediti, depositandolo in Cancelleria e dandone avviso alla società debitrice ed a tutti i creditori, al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie, invitando singolarmente i creditori: a) a produrre i titoli giustificativi dei loro crediti, ove ritenuto necessario, con l'avviso che in mancanza non si potrà procedere ad alcun pagamento in loro favore; b) a fornire le coordinate bancarie dei conti correnti, affinché possano con sicurezza essere loro accreditate le somme dovute;
3. tenere informato il Comitato Creditori in ordine allo stato degli adempimenti almeno ogni tre mesi, mediante relazione scritta;
4. provvedere al versamento di ogni somma riscossa sul conto corrente della procedura, aperto all'atto del deposito cauzionale da parte della società

ricorrente, indicando nella relazione trimestrale il saldo ed il tasso attivo corrisposto;

5. ripartire tra i creditori concorrenti, con sollecitudine e tempestività, le disponibilità liquide, secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione, privilegiando la corresponsione bancaria;

per questi motivi

omologa il concordato preventivo presentato dalla società unipersonale, con sede in

nomina liquidatori del complesso aziendale l'avv. _____ e il dott. _____ i quali opereranno secondo le modalità indicate nella parte motiva di questo decreto e sotto il controllo dei commissari già nominati dott. / _____, dott. _____ ed avv. _____

costituisce il seguente comitato dei creditori;

- 1) _____ S.R.L.
- 2) _____ S.R.L.
- 3) _____ S.R.L.

designando quale presidente _____ S.R.L.;

dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Pesaro in data 28 novembre 2013

Il Presidente

dott. Mario Perfetti

Dott. D. STORTI

